



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE
E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO, in particolare, l'articolo 41, comma 13, del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha fatti salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dai mesi di luglio 2022; gennaio, luglio ed ottobre 2023; gennaio e luglio 2024.

ESAMINATO il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali del 9 dicembre 2025 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali - Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Fise Assoambiente come rappresentanti dei datori e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti dei lavoratori, per la copertura economica del triennio 2025-2027;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, per l'intero settore;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del citato rinnovo contrattuale del 9 dicembre 2025 al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

VISTA la comunicazione condivisa dalle parti sociali del 16 settembre 2026 a seguito dell'invio ministeriale delle tabelle predisposte, con le quali è stata espressa formale condivisione delle medesime tabelle;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto collettivo nazionale non sono stati stipulati accordi

territoriali;

DECRETA

Art. 1

1. Il costo medio orario del lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali è aggiornato per gli operai e per gli impiegati, a valere dai mesi di febbraio e ottobre 2026; gennaio, agosto e dicembre 2027.
2. Il costo del lavoro è determinato, a livello nazionale, per operai e impiegati, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione:
 - a) ad eventuali benefici di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) ad oneri derivanti dall'applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
 - c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 settembre 2026



Firmato digitalmente da
Il Direttore Generale
CONDEMI MARIA
C = Maria Conde
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.